

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO – SOGGETTI CESSATI
Da compilare a cura dei soggetti art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016

Modulo predisposto da CTM S.p.A. – U. O. Appalti e Contratti – CA / Tel.070-20.91.1

PEC: ctmappalti@legalmail.it

(Da restituire compilata e firmata dal legale rappresentante, con allegata una fotocopia del documento di identità)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
_____ C.F. _____ in qualità di (indicare l'opzione che
ricorre): soggetto partecipante alla presente procedura,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R sopra citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA

che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318,319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353,353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché' all'articolo 2635 del codice civile;
- bi – bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Non rilevano le condanne per i reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

che nei propri confronti non sono state applicate sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 9 aprile 2008, n. 81;

che nei propri confronti è stata emessa una sentenza definitiva, relativa alle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80, che ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato e ha risarcito o si è impegnato a risarcire i danni causati dal reato. Di seguito indicano i documenti che si allegano a comprova del risarcimento:

Tale possibilità non è ammessa durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Luogo e data

Firma
